



Certificazioni doganali nuovo ruolo dei doganalisti

La circolare 20/05/2024 n. 14/D riconosce ai doganalisti nuove e importanti funzioni a supporto delle attività pubblicistiche di ADM e delle imprese che operano nel commercio internazionale.

Con la recente circolare 20 maggio 2024, n. 14/D, l'Agazia delle dogane e dei monopoli riconosce ai doganalisti nuove e importanti funzioni a supporto delle attività pubblicistiche di ADM e delle sempre più numerose imprese che operano nel commercio internazionale.

Si tratta di un'attribuzione di grande importanza che giustamente valorizza il ruolo dello spedizioniere doganale, legittimandolo a esprimere valutazioni sul rilascio di autorizzazioni e certificazioni, inclusa l'importante qualifica AEO.

Tale ampliamento di funzioni e prerogative trova fondamento nelle norme primarie, giacché lo spedizioniere doganale è una figura professionale qualificata, riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed è accreditata per le competenze in materia fiscale, valutaria, merceologica e doganale, ope-

rando in regime di rappresentanza in luogo del proprietario delle merci.

Come tutti sanno, il doganalista è una figura centrale nel commercio internazionale: le sue competenze includono la gestione degli oneri fiscali intracomunitari, dell'Iva, dei prodotti soggetti ad accise, l'attività di consulenza nel commercio e trasporto internazionale, nella compravendita delle merci e nell'assicurazione.

Se da un lato la riforma doganale in fase di approvazione allarga il perimetro dei soggetti che possono svolgere l'attività di rappresentante doganale diretto, estendendo tale opzione anche alle imprese certificate AEO, dall'altra la circolare n. 14/D rafforza le prerogative dei doganalisti. Si tratta di un importante riconoscimento, che di fatto delega alla categoria professionale dei doganalisti una serie di atte-

stazioni, alla base di autorizzazioni e significative semplificazioni.

Con la circolare in commento, pubblicata lo scorso 20 maggio, l'Agazia delle dogane riconosce una rinnovata centralità e importanti funzioni agli spedizionieri doganali anche nella forma di Centri di assistenza doganale, che, in qualità di "esperti", potranno valutare il rilascio di numerose certificazioni e autorizzazioni.

Questo significativo riconoscimento ha come obiettivo la semplificazione dell'iter amministrativo per l'ottenimento di tali qualifiche, attraverso una riduzione dei tempi di audit e una decisiva accelerazione del processo decisionale.

Tale novità si pone in linea con l'art. 29 del Reg. UE 2447/2015 (RE), il quale invita gli Uffici doganali a considerare le valutazioni degli esperti nei procedimenti per l'accertamento

dei criteri necessari al rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

Doganalisti e CAD, che siano in possesso di un attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, potranno svolgere concretamente la funzione di "esperti" in tali specifici procedimenti. Questo attestato – non richiesto se il doganalista possiede l'autorizzazione AEO – deve comprovare un'adeguata attività di formazione negli ultimi tre anni e il regolare pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale.

Le categorie professionali menzionate rivestono un ruolo strategico per le imprese e sono di grande importanza per l'Agenzia delle dogane, con la quale instaurano una costante collaborazione basata sulla "cooperative compliance".

Esse, in qualità di interlocutori specializzati nell'esecuzione delle formalità doganali, rappresentano un elemento cruciale nella supply chain internazionale e necessitano di una professionalità sempre maggiore. Invero, come autorevolmente previsto nel d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, agli spedizionieri doganali corre l'obbligo di un continuo

e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività.

È necessario, inoltre, che non vi siano le condizioni di collegamento previste dall'art. 127 RE, ossia che non vi sia un particolare rapporto di controllo tra il doganalista e la società assistita, a tutela dell'autonomia e indipendenza dell'esperto.

Il doganalista potrà attestare, inoltre, che l'impresa è dotata di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili e di tracciabilità delle operazioni doganali, la comprovata solvibilità finanziaria, l'adozione di un valido modello organizzativo di gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché la presenza di adeguati standard di sicurezza (art. 39, lett. b), c), d), Reg. UE 952/2013, Cdu).

Occorre rilevare che se il doganalista è certamente esperto in materia doganale, la sua valutazione potrebbe risultare più complessa in relazione alla verifica della contabilità e dei bilanci, così come per l'adeguatezza del modello

231. In relazione a tali aspetti potrebbe essere fondamentale, infatti, anche una valutazione fiscale e legale.

Oggetto di valutazione potranno essere le autorizzazioni di pagamento diffuso e periodico, l'utilizzo di una garanzia globale, la dichiarazione semplificata, l'autorizzazione per i depositi doganali e quelle per il perfezionamento e per il destinatario autorizzato.

Il Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013, Cdu) prevede diverse semplificazioni per gli operatori che si dimostrano particolarmente "affidabili". Una delle certificazioni di maggiore rilievo è la qualifica AEO, che offre al titolare numerosi benefici, sia diretti che indiretti. Gli operatori economici autorizzati godono, infatti, di una serie di semplificazioni e agevolazioni in dogana, con controlli ridotti sulle dichiarazioni. Il Codice doganale europeo prevede, inoltre, minori verifiche sia fisiche che documentali, percorsi privilegiati per lo sdoganamento, garantendo un'operatività più efficiente e riducendo il rischio di contestazioni doganali.

Sara Armella